



COMUNE DI LURAS

Provincia Gallura Nord-Est Sardegna

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 36 del 22-12-25

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU PREVIGENTI, ANNO 2026.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 19:15, nella sala delle adunanze della Casa Comunale.

Convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO.

Con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai Singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Con l'intervento dei Signori Consiglieri:

Lutzoni Leonardo	P	Seu Giuseppe	A
Careddu Paolo	P	Spanu Lorenza	A
Careddu Susanna	P	Tamponi Maria Giuseppina	P
Corongiu Sara	P	Cabras Giovanni	A
Depperu Alessandro	P	Cassitta Amedeo	P
Depperu Sassu Luca	P	Satta Paolo	P
Pinna Gianni	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Dott. Lutzoni Leonardo in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO Comunale Dott. Cocco Gianluca.

Premesso che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 ha disposto che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160.

Visto l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019, il quale ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina

dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

Visto l'articolo 1, comma 748 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

l'articolo 1, comma 749 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Considerato che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Visto l'articolo 1, comma 750 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

Visto l'articolo 1, comma 751 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2022 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Visto l'articolo 1, comma 81 della legge 197/2022 il quale ha aggiunto la lettera g) bis all'articolo 1, comma 759 della L. 160/2019 prevedendo che sono esenti *“gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta*

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione»".

Visto l'articolo 1, comma 752 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Visto l'articolo 1, comma 753 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

l'articolo 1, comma 754 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

l'articolo 1, comma 755 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato che il comune negli anni dal 2015 al 2019 non si è avvalso della facoltà di applicare la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visto l'articolo 1, comma 756 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021 il Comune ha la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020.

l'articolo 1, comma 837 lett. a) della legge n. 197/2022, rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", con il quale è stato integrato l'articolo 1, comma 756 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: "*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo*";

l'articolo 1, comma 837 lett. b) della legge n. 197/2022, rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*" con il quale è stato integrato l'articolo 1, comma 767 della legge n. 160/2019, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: "*In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755*".

Considerato che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo della delibera al MEF è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana n. 195 del 16 agosto e che l'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 avente ad oggetto l'individuazione delle fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;

Considerato che le fattispecie per le quali è ammessa la diversificazione delle aliquote IMU erano le seguenti:

- abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili;
- altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D);

che il comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie di cui sopra esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'Allegato A, del summenzionato Decreto.

Considerato che l'art. 6 ter del DL 132/2023, così come convertito dalla L. 170/2023, rubricato "*Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali*" ha disposto che "*In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025*".

Visto il Decreto del 6 settembre 2024 avente ad oggetto l'approvazione del nuovo Allegato A, in sostituzione di quello allegato al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 con cui erano state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Considerato che il suddetto Allegato A ha modificato ed integrato le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal decreto 7 luglio 2023;

che, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'articolo 3, comma 1, decorre dall'anno di imposta 2025;

che le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

- Visto** il Decreto Ministeriale 6 novembre 2025 l'approvazione del nuovo allegato A che sostituisce l'allegato A del Decreto 6 settembre 2024;
- Considerato** che il nuovo allegato A modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) già individuate dal Decreto 7 luglio 2023, in virtù delle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160
- Richiamata** la propria deliberazione n. 40 del 19/12/2024, con cui erano state determinate per l'anno 2025 le aliquote d'imposta IMU.
- Considerato** che per garantire gli equilibri di bilancio il comune deve approvare le aliquote IMU per l'anno di imposta 2025.
- Visto** l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- Visto** l'articolo 172 del Dlgs 267/2000.
- Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario.

Uditi gli interventi in aula di cui all'allegato file audio

Si procede con l'approvazione del punto all'unanimità.

Immediata esecutività: votazione unanime

DELIBERA

- 1) Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2026 le aliquote dell'IMU e detrazioni per l'abitazione principale previgenti, così come da prospetto allegato alla presente proposta di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Di procedere all'inserimento del testo della delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.
- 3) Di dare atto che la deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2026 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.
- 4) Di dichiarare il presente provvedimento urgente e, come tale immediatamente esecutivo, ai sensi di legge

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE (art. 3, c.1, lett. b), D.L. 10.10.2012 n°174)
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Addis Maria Giovanna

PARERE: REGOLARITA' TECNICA (art. 3, c.1, lett. b), D.L. 10.10.2012 n°174)
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to Addis Maria Giovanna

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL Presidente
Lutzoni Leonardo

IL SEGRETARIO
Cocco Gianluca

ESECUTIVITA' IMMEDIATA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

ai sensi dell'art. 134, comma 4), del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (E.I.);

II SEGRETARIO
Dott. Gianluca Cocco

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).